



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA:00196900674

e-mail:info@comune.santegidioallavibrata.te.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 06/09/2021

Verbale numero 73

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 - PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE PER L'AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di settembre alle ore 22.03, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

ROMANDINI ELICIO	Sindaco
MEDORI LUIGINO	Vice Sindaco
GALIFFA ILARIA	Assessore
BONVETTI VERONICA	Assessore
CAMPANELLI NAZZARENO	Assessore

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Il Presidente, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario comunale **URBANI CARLA** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Visto il parere del Responsabile dell'area competente in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere del Responsabile dell'area economico-finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

Espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che vengono inseriti nella presente deliberazione.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

- l'art.39 della L. n.449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- in particolare, a norma dell'art.91 del D. Lgs. n.267/2000, gli organi di vertice delle Amministrazioni Locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art.1, comma 102, L. 30/12/2004 n.311, le Amministrazioni Pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento del personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art.19, comma 8, della L. 28/12/2001 n.448, a decorrere dall'anno 2002 gli Organi di Revisione Contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art.39 della L. n.449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art.3, comma 120 bis, del D.L. n.90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art.3 del D.L. n.90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art.11 del medesimo Decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 09/06/2021, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 09/06/2021, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

Visto l'art.4 del D. Lgs. n.75/2017 modificativo dell'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, che introduce una nuova disciplina dell'organizzazione degli uffici e del piano triennale dei fabbisogni di personale - da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art.6-ter - nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato l'art.22, comma 1, del D. Lgs. n.75/2017, il quale prevedeva che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale - di cui all'art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotte dall'art.4, del D. Lgs. n.75/2017 - fossero adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto;

Rilevato che:

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;

Atteso che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili - posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici - e che tali vincoli e limiti devono essere tenuti in debita considerazione nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale in quanto devono orientare le scelte dell'Ente verso obiettivi di riduzione della spesa;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Dato atto quindi che vi sono numerose condizioni da rispettare al fine di poter procedere all'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, che qui di seguito sinteticamente si riportano:

- a) aver adempiuto alle previsioni in materia di organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale di cui all'art.6 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.4 del D. Lgs. n.75/2017;
- b) aver rispettato le norme sul contenimento della spesa del personale di cui all'art.1 commi 557 e seguenti della L. n.296/2006 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte del Comune;
- c) aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 commi 1 e 2 del D. Lgs. n.165/2001, come modificato dall'art.16 della L. n.183/2011 ("2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1, non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere");
- d) aver approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. n.198/2006 stabilendo, nel caso di mancato adempimento, l'applicazione dell'art.6, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello delle categorie protette;
- e) aver approvato il Piano delle Performance (art.10, comma 5, D. Lgs. n.150/2009);
- f) aver rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione e del bilancio consolidato, nonché aver inviato gli stessi, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato (art.9, commi da 1 quinquies a 1 octies del D.L. n.113/2016, convertito con modificazioni nella L. n.160/2016 - con la precisazione che il divieto di procedere ad assunzioni è applicabile solo fino a quando gli enti non abbiano adempiuto);
- g) per l'anno 2020, come ribadito dalla Circolare MEF n.5 del 09/03/2020, ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'art.1 della Legge n.145/2018, aver conseguito il risultato di competenza (W1) non negativo e tendere al rispetto

dell'equilibrio di bilancio (W2), parametri questi fissati dal Decreto 1° agosto 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.196 del 22/08/2019;

- h) aver adempiuto alle richieste di certificazione, su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.185/2008 (anche in questo caso il divieto di assunzione si applica fino al permanere dell'inadempimento);

Evidenziato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata:

- a) ha ridefinito la propria dotazione organica così come previsto dal D. Lgs. n.75/2017 e dalle Linee Guida del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione approvate con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 08/05/2018, con deliberazione della Giunta Comunale n.117 del 27/12/2018;
- b) è in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, calcolate ai sensi dell'art.1, comma 557 e seguenti, L. n.296/2006;
- c) con deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 09/03/2021 ad oggetto: "Ricognizione delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 - Anno 2021" ha verificato che non ci sono situazioni di soprannumero o di eccedenza;
- d) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 09/03/2021, il Piano delle azioni positive per il triennio 2021/2023;
- e) ha adottato, con deliberazione di Giunta Comunale n.23 del 19/03/2020, il Piano della Performance per il triennio 2020/2022;
- f) ha rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consolidato, nonché ha provveduto all'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per la loro approvazione;
- g) come si evince dalla deliberazione della Consiglio Comunale n.19 del 24/03/2021 avente ad oggetto "Rendiconto della gestione esercizio 2020 - Approvazione" il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in relazione all'esercizio finanziario 2020, ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo e tende al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2);
- h) ha adempiuto alle richieste di certificazione su istanza dei creditori interessati, nei termini previsti dall'art.9, comma 3-bis del D.L. n.185/2008;

Richiamata la Legge n.68 del 12/03/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" che all'art.3 prevede che tutti i datori di lavoro sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

- 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti,
- 2 lavoratori se occupano da 36 a 50 dipendenti,
- un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.104 del 20/11/2020 ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022. Integrazione", con la quale è stata disposta l'assunzione a tempo indeterminato e parziale 20 ore settimanali, ai sensi della Legge n.68/1999, per la copertura della quota d'obbligo, di un istruttore amministrativo, categoria C, da assegnare all'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici;

Dato atto che con determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.119 del 18/06/2021 è stato approvato il relativo bando di concorso e quindi attualmente la procedura selettiva è in corso di svolgimento;

Richiamato il D.L. n.34 del 30/04/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", il quale, all'art.33, detta nuove regole per le assunzioni nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria e precisamente dispone la possibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico

dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Visto il D.P.C.M. del 17/03/2020 il quale, con decorrenza dal 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato introducendo una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa;

Preso atto del prospetto di calcolo della capacità assunzionale del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, definita ai sensi dell'art.33, comma 4, del D.L. 34/2019 e del D.P.C.M. 17/03/2020, allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da cui risulta il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Considerato che, ai sensi dell'art.5 del D.P.C.M. citato, per i comuni virtuosi, nel periodo 2020-2024 è possibile incrementare annualmente la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art.4, comma 1;

Evidenziato che, come da prospetto, l'Ente si pone nella fascia dei comuni virtuosi, avendo un rapporto tra spese di personale su entrate correnti, come definito dall'art.1, inferiore al valore individuato per la fascia di popolazione tra 5.000 e 9.999 abitanti, nella tabella 1 del decreto;

Verificato, sempre da prospetto allegato, che l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari ad euro 274.514,12 e questo importo garantisce il rispetto del valore soglia di cui all'art.4 comma 2 del decreto 17/03/2020;

Riscontrato che nell'anno 2021 sono intervenuti due pensionamenti di due dipendenti a tempo indeterminato e pieno, entrambe appartenenti alla categoria B, posizione economica B.4 ed è prevista la sola assunzione di un istruttore amministrativo a tempo indeterminato e parziale 20 ore settimanali di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.104/2020, sopra richiamata;

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 08/06/2020 ad oggetto: "Adozione Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020-2022" con la quale è stato previsto l'affidamento di incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato ex art.110 comma 1 D. Lgs. n.267/2000 per l'Area Tecnica Ambiente e Territorio mediante selezione pubblica, per la durata di un anno salvo proroga;
- determinazione del Segretario Comunale n. n.12 del 10/07/2020 con la quale è stato approvato il verbale della Commissione Giudicatrice del 09/07/2020, conclusosi con la formulazione di una rosa di candidati per il conferimento di un incarico dirigenziale per l'Area Tecnica Ambiente e Territorio, assunzione a tempo determinato, conformemente a quanto prevede l'art.110, primo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- deliberazione della Giunta Comunale n.78 del 25/08/2020, con la quale l'organo giuntale ha espresso parere favorevole all'attivazione di un contratto a tempo determinato di Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio, con l'Arch. Stefano Lo Parco, per un anno salvo proroga;
- decreto del Sindaco n.8/2020 del 07/09/2020 con il quale è stato affidato all'Arch. Stefano Lo Parco l'incarico dirigenziale a contratto ex art.110, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, per la direzione dell'Area Tecnica, Ambiente e territorio della durata di un anno, salvo proroga;

Visto che sta giungendo a scadenza il contratto di cui sopra ed evidenziata la necessità di provvedere affinché non sia arrecato pregiudizio alcuno al pubblico servizio, in relazione al compimento degli atti di gestione dell'Area di riferimento, fondamentale nei rapporti con la cittadinanza;

Vista la volontà dell'Amministrazione di procedere alla proroga dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio stante la competenza dell'Arch. Stefano lo Parco;

Dato atto che le figure apicali delle Aree sono inquadrare come dirigenti e attualmente risulta vacante il posto di dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio

Rilevata la carenza di specifiche professionalità all'interno dell'Ente;

Richiamati:

- l'art.110 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (di seguito "T.U.E.L."), primo comma, come modificato dall'art.11 comma 1 lettera a) del Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni nella Legge n.114/2014, secondo cui "Lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per il posto di qualifica dirigenziale, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico."
- l'art.99 dello Statuto comunale (" Incarichi di dirigenza "), quarto comma, secondo il quale " Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, in caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato [...] ai sensi dell'art.110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ", e seguente quinto comma: "I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato ";
- l'art. 16 del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi (di seguito "Regolamento"), primo comma, come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 25/11/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, in base al quale l'Amministrazione comunale può procedere ad assunzioni a tempo determinato nella misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, e, comunque, per almeno una unità;
- il terzo comma dell'art.110, sopra richiamato, il quale dispone che "i contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco o del Presidente della Provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità *ad personam*, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità *ad personam* sono definiti in stretta correlazione con il Bilancio dell'Ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale ";

Ritenuto quindi, in considerazione della valutazione positiva dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, di procedere alla proroga dell'incarico dirigenziale ex art.110, comma 1, D. Lgs. n.267/2000 per l'Area Tecnica Ambiente e Territorio fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Considerato che il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata può conferire, comunque, n.1 incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'art.110 comma 1 del D. Lgs. n.267/2000, conformemente al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, art.16, comma 1, come modificato con delibera di giunta comunale n.127 del 25/11/2014, sopra citata;

Richiamato l'art.9, comma 28, D.L. 78/2010 e s.m.i. che definisce i limiti per la spesa flessibile di personale da intendersi riferita all'utilizzo di personale mediante assunzioni a tempo determinato, con convenzioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con contratti di formazione lavoro, con somministrazione lavoro, e dato atto che nello stesso comma viene testualmente previsto "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'art.110, comma 1, del testo unico di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267";

Dato atto che la spesa di personale si mantiene invariata trattandosi della sostituzione a tempo determinato del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio già presente negli anni precedenti con il medesimo inquadramento giuridico ed economico;

Preso atto che è stato reso, ai sensi dell'art.19, comma 8, L. n.448/2001, da parte dell'Organo di Revisione, il necessario parere sulla programmazione del fabbisogno di personale, in data ../09/2021, agli atti;

Visti i pareri espressi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, e che, in allegato, formano parte integrante sostanziale del presente atto;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di approvare - per le motivazioni espresse in premessa alle quali integralmente si rinvia ed ai sensi dell'art.91, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 - il Piano Triennale dei fabbisogni di Personale 2021/2023 secondo quanto di seguito riportato:

Proroga di n.1 incarico dirigenziale per l'Area Tecnica Ambiente e Territorio, con contratto a tempo determinato, ex art.110 comma 1 D. Lgs. n.267/2000, fino allo scadere del mandato del Sindaco;

3. di rinviare ulteriori determinazioni in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2021, 2022 e 2023, dando atto che si procederà, successivamente, ad intervenire su queste annualità, subordinatamente all'accertamento delle effettive possibilità assunzionali previste dalla normativa tempo per tempo vigente e nei limiti consentiti dalla medesima, tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
4. di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art.1, commi 557 e seguenti della L. n.296/2006 e s.m.i.,

5. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art.16 del D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art.6-ter del D. Lgs. n.165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n.18/2018;
7. di dare informativa della presente deliberazione alle Organizzazioni sindacali rappresentative.

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64016 – tel. 0861/846511 – fax 0861/840203
sito internet: www.comune.santegidioallavibrata.te.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.84 DEL 06/09/2021

DELLA GIUNTA COMUNALE

PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL T.U. D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE 2021/2023 - PROROGA INCARICO DIRIGENZIALE PER L'AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

Li 06/09/2021

Il Responsabile dell'Area Economico
Amministrativa
Dott. Andrea Luzi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere **FAVOREVOLE**

li 06/09/2021

Il Responsabile della Ragioneria
Dott. Andrea Luzi

1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3

COMUNE DI	SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA
FASCIA	TRA 5000 E 9999
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	26,90%
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	30,90%

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020	1.232.646,39	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	6.011.044,58	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	5.798.000,24	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	6.396.741,96	
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020	186.000,00	
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI	20,95%	

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	1.232.646,39	
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.582.418,21	Art. 4, comma 2
INCREMENTO MASSIMO	349.771,82	

spesa max anno 2025

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	15000000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.307.210,09	
% DI INCREMENTO ANNO 2021	21,00%	Art. 5, comma 1
INCREMENTO ANNUO	274.514,12	
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		
CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO 2021	274.514,12	Art. 5, comma 2

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2021	1.581.724,21
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	1.582.418,21
DIFFERENZA	- 694,01

spesa max anno 2025

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale consentita, non può superare la spesa massima art. 4, comma



[Handwritten signature]

COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

PROVINCIA DI TERAMO

Verbale n. 11/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera di G. C. n. 84 del 6 settembre 2021 relativa al fabbisogno di personale.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Moretta, Revisore unico dell'ente, nominato per il triennio 2021 – 2024 con delibera di C. C. n. 25 del 29 giugno 2021 immediatamente esecutiva, nell'esercizio delle funzioni di collaborazione, controllo e indirizzo, previste dall'art. 239 D. Lgs. 267/2000; viste le comunicazioni pervenute, ovvero la PEC ricevuta sabato 4 settembre u.s. alle ore 13,22 e l'integrazione parziale pervenuta da ultimo in serata, richiamati integralmente i verbali già rimessi, evidenzia quanto segue.

Nei Principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli enti locali del Cndcec, al punto 2.10 «Funzione di vigilanza» è inserito il conto annuale del personale, e il Principio n. 6) è interamente dedicato ai «Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale».

La responsabilità dell'organo di revisione sul ciclo di controlli sul personale inizia con il rilascio del parere sul fabbisogno triennale e l'asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio ai fini assunzionali.

Ma tale adempimento, che non è meramente formale, in quanto involve anche la fase prodromica di programmazione e di selezione del personale dovrebbe attenersi tutto il procedimento amministrativo a fattispecie complessa e progressiva, quale quello dell'utilizzo delle previsioni dell'art. 110 del Tuel.

Le reiterate criticità nel tempo evidenziante nella Delibera n. 265/2021/PRSE Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, datata 22 giugno 2021, ma pervenuta al sottoscritto solo il 2 agosto, impongono delle cautele rafforzate nella predisposizione degli atti e nell'emissione dei pareri obbligatori ad essi correlati.

La bozza di delibera infine pervenuta, reca i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, e viene definito atto da assumere "con urgenza".

Appare invero difficile ravvisare il carattere dell'urgenza in un sostanziale "riaffidamento", ovvero nella prosecuzione di un incarico annuale già concluso.

Si richiedeva al Segretario comunale, nella sua qualità di Responsabile del personale e dei controlli interni ai sensi degli artt. 148 e ss del Tuel:

- a) di attestare e certificare la correttezza dell'utilizzo dello strumento dell'art. 110 comma 1 del Tuel per coprire la posizione vacante nella pianta organica;
- b) di attestare e certificare la regolarità della procedura di selezione a suo tempo posta in essere;
- c) di attestare e certificare la regolarità e la correttezza programmatica della scelta di effettuare la stipula del contratto a tempo determinato per un solo anno, e poi di reiterarla;
- d) attestare e certificare l'adeguatezza dello Statuto comunale vigente alle variazioni nel tempo intervenute alla normativa complessiva degli EE.LL. ed al Tuel nello specifico, stante l'espresso richiamo ad esso contenuto nell'art. 110.

La nota pervenuta a firma del segretario comunale non appare esaustiva, e non risponde alle esigenze di assunzione di responsabilità come sopra formalizzate, né a quelle idenee a motivare l'atto, a tutela di tutti gli interessati, in maniera compiuta sulla necessità di utilizzare l'istituto dell'art. 110 del Tuel in luogo dell'ordinaria indizione di concorso o utilizzo di soggetti presenti in graduatorie concorsuali preesistenti, anche in funzione della durata del rapporto, a tempo determinato o indeterminato. Si richiamano in tal senso gli artt. 19 e 23 del D. Lgs. 165/2001.

Inoltre, poiché è stato già segnalato in precedenza che lo Statuto dell'ente, espressamente richiamato dal comma 1 dell'art. 110 Tuel, non è adeguato da oltre venti anni, si rimane dell'opinione che per tale motivo non sia idoneo ad essere considerato fonte normativa di secondo livello per quanto attiene gli atti a fattispecie complessa come quello in itinere.

Si evidenzia che la fase della programmazione ha mostrato evidenti limiti, anche operativi ed esecutivi, e di questo deve tenere conto tutta l'organizzazione dell'ente nella valutazione delle sue scelte e nell'assunzione delle relative responsabilità in merito alla richiesta efficacia, efficienza ed economicità.

Pur con tutte le perplessità e le riserve evidenziate in merito alla tempistica, alla modalità di esecuzione ed alla durata del rapporto da porre in essere, riservandosi di acquisire comunque successivamente agli atti una relazione analitica ed esaustiva da parte del Segretario, che si richiede ai sensi degli artt. 148 e ss. del Tuel, sulla procedura posta in essere in precedenza, corredata da TUTTI gli atti prodromici correlati ed i pareri previsti, si ritiene allo stato di poter rimettere PARERE FAVOREVOLE limitatamente alla sola sostenibilità della quantificazione degli oneri correlati, come attestata dal Responsabile dei servizi finanziari, anche prospettata degli stessi, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica attualmente esistenti come quantificati in apposito prospetto allegato.

Torino di Sangro (CH), 6 settembre 2021

L'Organo di Revisione

Dott. Giuseppe Moretta

F.to digitalmente

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to: Romandini Elicio

Il Segretario comunale
F.to: URBANI CARLA

Ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta che:

L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul:

Miss. _____ Progr. _____ Titolo _____ Macroaggr. _____ Cap. _____

Impegno n. _____ Prenot. d'impegno n. _____ Imp. pluriennale n. _____

Il Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa
F.to: dott Luzi Andrea

Prot. n. 798 Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Contemporaneamente viene inviata ai Capigruppo Consiliari.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 04/09/2021

Visto:
Il Segretario Comunale
F.to URBANI CARLA



La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U.E.L. D. Lgs. n.267/2000.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 06/09/2021

Il Segretario Comunale
F.to URBANI CARLA

Per copia conforme all'originale

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), li 04/09/2021

Il Segretario Comunale
URBANI CARLA

